

Circolare n. 2/2016

Decreto fiscale 193/2016 – Principali novità

In sintesi:

Soppressione di Equitalia	A decorrere dal 01.07.2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, pertanto l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, ove affidate ad Equitalia, sono riattribuite all'Agenzia delle entrate con la costituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rottamazione "PARZIALE" delle Cartelle esattoriali Equitalia	A decorrere dal 24.10.2016 e fino al 22.01.2017 è possibile presentare un'apposita istanza (mod. DA1 reperibile sul sito Equitalia) per definire in modo agevolato, con <u>una riduzione pari alle sanzioni ed interessi moratori</u> , le cartelle esattoriali per ruoli affidati dal 2000 al 2015 all'ente della riscossione Equitalia. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire in <u>massimo n.4 rate, con ultima scadenza entro il 15.03.2018.</u>
Spesometro trimestrale dal 2017	A decorrere dall'1.1.2017 la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) diventa un adempimento <u>con cadenza trimestrale</u> (da annuale).
Riapertura dei termini della collaborazione volontaria o <i>voluntary disclosare</i>	Il Decreto 193/2016 riapre i termini utili per aderire alla c.d. voluntary disclosure per l'emersione delle attività indebitamente detenute all'estero e per sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016.

Approfondimento:

1 La "rottamazione" delle cartelle esattoriali Equitalia

L'art.6 del Decreto 193/2016, approvato il 24/10/2016, ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo ed affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

- delle somme relative a capitale (es. imposte, ritenute) ed interessi;
- delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica.

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (in questo caso la definizione agevolata in commento si applica solo agli interessi).

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 90° giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione comporta:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Equitalia ha pubblicato sul proprio sito web (<https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/>) il Modulo DA1 utile all'adesione alla definizione agevolata e l'elenco degli indirizzi e-mail/PEC dedicati da utilizzare per inviare la domanda.

L'Agente della riscossione, una volta ricevuta dal contribuente la dichiarazione, comunicherà allo stesso l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. **In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.**

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di riscossione o mediante domiciliazione bancaria, quest'ultimo caso solo qualora se il contribuente nella dichiarazione abbia indicato il proprio IBAN.

2 Dal 2017 al via lo spesometro trimestrale

L'art.4 del Decreto 193/2016 ha modificato l'art.21 del DI 78/2010 in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA o anche c.d. spesometro. Pertanto **la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA diviene dal 2017 un adempimento trimestrale** anziché annuale.

I soggetti passivi ai fini IVA trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;
- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imposta;
- tipologia di operazione.

Dal 2017 andranno anche trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, **le liquidazioni periodiche ai fini IVA (formate ai sensi dell'art.21 DPR 633/72)**, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del DI 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d'imposta di Euro 100 per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d'affari nell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l'adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del 'nuovo spesometro'. Mentre lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segue la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE;
3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del DI 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio

2010, n. 122, si applica la sanzione di Euro 25, con un massimo di Euro 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e' punita con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 50.000.